

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230

((Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.)) (GU n.136 del 13-6-1995 - Suppl. Ordinario n. 74)

Omissis....

Art. 22

Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e integrazioni, chiunque detiene a qualsiasi titolo sorgenti di radiazioni, ivi comprese le macchine radiogene, deve farne denuncia entro dieci giorni agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'ANPA, nonché, ove di loro competenza, all'Ispettorato del Lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, indicando i mezzi di protezione posti in atto.

.... Omissis

A tale proposito le comunicazioni inviate ai Vigili del Fuoco devono essere indirizzate a:

Comando Provinciale VVF Genova
Via Albertazzi 2
16149 GENOVA

com.prev.genova@cert.vigilifuoco.it